

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

Bergamo, 23 novembre 2020

AI SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI

**CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 36/2020**

**DECRETI “RISTORI” E “RISTORI-BIS”**

**CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 358844/2020 del 20.11.2020, contenente il modello (qui allegato insieme alle relative istruzioni di compilazione) per la richiesta dei contributi a fondo perduto previsti dai Decreti “Ristori” e “Ristori-bis” (*cf.* circolare di Studio n. 31/2020, § 1 e circolare di Studio n. 34/2020, § 1 e 3).

Il provvedimento, completo di modello ed istruzioni, nonché la “guida” (qui allegata), con cui l’Agenzia delle Entrate illustra l’agevolazione, sono anche consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate accedendo al seguente indirizzo e-mail:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/home>

\* \* \* \* \*

Di seguito si riepilogano brevemente gli aspetti principali dell’agevolazione in commento.

**BENEFICIARI**

Entrambe le fattispecie di contributi in esame contemplano quali beneficiari i soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 25 ottobre 2020, purchè quest’ultima non risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.

Per richiedere il contributo a fondo perduto del Decreto “Ristori” (art. 1 del D.L. n. 137/2020), occorre esercitare come attività prevalente, alla data del 25 ottobre 2020, una di quelle rientranti nei codici ATECO elencati nell’Allegato 1 al Decreto “Ristori”, successivamente modificato dal Decreto “Ristori-bis” (*cf.* circolare di Studio n. 34/2020, § 1).

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

Come indicato nella “guida”, il codice attività prevalente è quello dichiarato ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 633/72, quindi quello regolarmente comunicato all’Agenzia delle Entrate in fase di apertura o variazione della partita IVA con il modello AA7/AA9.

Inoltre, per beneficiare del contributo, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Quest’ultimo requisito non è però necessario per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Fermo restando il requisito del calo del fatturato, il contributo previsto dal Decreto “Ristori-bis” (art. 2 del D.L. n. 149/2020), invece, è destinato esclusivamente ai titolari di partita IVA che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (le cosiddette “zone rosse”) ed esercitano come attività prevalente alla data del 25 ottobre 2020 una di quelle rientranti nei codici ATECO elencati nello specifico Allegato 2 al Decreto “Ristori-bis”.

**DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Come evidenziato nelle istruzioni per la compilazione dell’istanza, l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 al Decreto “Ristori” o nell’Allegato 2 al Decreto “Ristori-bis”, a seconda dell’attività prevalente svolta dal beneficiario, all’importo che si ottiene applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello di aprile 2019 una delle seguenti percentuali:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.

In altri termini, l’ammontare del nuovo contributo è determinato con due fasi di calcolo successive:

- nella prima fase, si determina la base di calcolo applicando alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019 la percentuale definita in relazione all’ammontare di ricavi/compensi 2019 (20%, 15%, 10%);
- nella seconda fase, il risultato del calcolo della prima fase viene moltiplicato per le percentuali definite nell’Allegato 1 (50%, 100%, 150%, 200% o 400%) o nell’Allegato 2 (200%).

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

L'ammontare dei contributi a fondo perduto non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro, né inferiore a 1.000 euro per le ditte individuali/professionisti ovvero a 2.000 euro per le società.

**MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA**

Si ricorda che le nuove domande vanno presentate da parte dei contribuenti che non avevano inviato l'istanza per il precedente contributo a fondo perduto previsto dal Decreto "Rilancio" (cfr. circolare di Studio n. 24/2020). Per chi invece aveva già fatto domanda (la cui scadenza ultima era, di regola, il 13 agosto 2020) e aveva ricevuto il contributo, l'accredito delle somme sul conto corrente da parte dell'Agenzia delle Entrate avviene in maniera automatica recuperando i dati già trasmessi in precedenza.

La domanda di accesso ai contributi va presentata **a partire dal 20 novembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021** in via telematica, direttamente o tramite intermediari, mediante il servizio web nel portale "*Fatture e corrispettivi*" delle Entrate, oppure attraverso l'utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio attraverso l'applicativo "*Desktop telematico*". L'autenticazione potrà avvenire con le credenziali *Fiscoonline* o *Entratel* dell'Agenzia, tramite *Spid* (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure mediante la Carta nazionale dei servizi (Cns).

Sempre via web, l'Agenzia ha reso disponibile la compilazione e l'invio della rinuncia a una istanza erroneamente trasmessa.

La procedura per l'inoltro della richiesta di contributo avviene in tre "*step*", analogamente a quanto era previsto nella prima edizione del contributo a fondo perduto.

1. Dati richiedente e Iban. Dapprima va compilata la schermata "*Dati Richiedente*", nella quale vanno inseriti il codice fiscale del contribuente, dell'eventuale rappresentante o intermediario, e l'Iban del conto corrente di accredito delle somme. È importante ricordare che il conto corrente di cui si indica l'Iban deve essere intestato o cointestato allo stesso soggetto richiedente.

2. Dati «quantitativi» per l'aiuto. A seguire, il sistema chiede l'inserimento dei dati "quantitativi" per l'accesso all'agevolazione. Pertanto occorrerà indicare i ricavi/compensi complessivi conseguiti nell'anno 2019 (ponendo un "flag" in uno dei tre scaglioni previsti dalla normativa: fino a 400 mila euro; superiori a 400 mila euro e fino ad un milione di euro; superiori ad un milione di euro). Inoltre va indicato l'importo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019, nonché l'analogo importo riferito al mese di aprile 2020, che andranno tra loro comparati per verificare

## *Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

la riduzione intervenuta.

Se il soggetto ha attivato la propria partita Iva dopo il 31 dicembre 2018, occorre spuntare l'apposita casella, che consentirà al sistema l'attribuzione del contributo anche in assenza del requisito della riduzione di fatturato previsto per la generalità dei casi.

3. Riepilogo e sottoscrizione. L'ultimo "step" contiene il riepilogo dei dati indicati nei precedenti passaggi e consente pertanto di verificare che non siano stati inseriti dati errati. Verificata la correttezza dei dati, occorre "flaggare" la casella dedicata alla sottoscrizione dell'istanza e procedere con l'inoltro.

### **EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

L'Agenzia delle Entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza e sui dati presenti in Anagrafe tributaria alla data del 25 ottobre 2020, mediante accredito diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.

### **CONTROLLI E SANZIONI**

Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle Entrate effettua comunque una serie di controlli sui dati presenti nell'istanza.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997 nella misura minima del 100 per cento e massima del 200 per cento. Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata.

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall'articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:

- la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del Codice penale (confisca).

### **RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il soggetto che ha percepito un contributo a fondo perduto in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni con applicazione delle

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997).

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione, utilizzando i codici tributo istituiti con risoluzione n. 37 del 26 giugno 2020.

\* \* \* \* \*

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

